

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
DI
CONSIP S.P.A. a socio unico**

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2014

INDICE

PARTE GENERALE

Capitolo 1

Quadro normativo

- 1.1 Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001
- 1.2 Le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001
- 1.3 Presupposti per l'imputabilità all'ente della responsabilità amministrativa. L'esimente costituita dall'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo
- 1.4 Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001
- 1.5 Le Linee Guida emanate dall'associazione di categoria (Confindustria)
- 1.6 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro: cenni

Capitolo 2

Il modello di organizzazione, gestione e controllo di Consip S.p.A.

- 2.1 Premessa. Le azioni poste in essere da Consip S.p.A. ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/2001
- 2.2 Rilievi preliminari sulle principali aree di esposizione di Consip ai rischi di commissione di reati-presupposto
- 2.3 La metodologia seguita per la definizione del Modello
- 2.4 Principi ispiratori, obiettivi e caratteristiche salienti del Modello Consip
- 2.5 Struttura del Modello Consip
- 2.6 Il Codice Etico di Consip
 - 2.6.1 *Modello e Codice Etico Consip*
- 2.7 Destinatari del Modello. L'efficace attuazione del Modello Consip

Capitolo 3

La struttura organizzativa ed aziendale di Consip. Individuazione delle aree a rischio di reato

- 3.1 Breve descrizione della realtà operativa Consip. Obiettivi e *mission* aziendale
- 3.2 La struttura organizzativa e l'attività svolta da Consip
 - 3.2.1 *La governance Consip*
 - 3.2.2 *L'assetto organizzativo*

- 3.3 Il sistema dei processi aziendali e la “*Catena del valore*” Consip
- 3.4 Il sistema dei controlli interni e i principi applicabili
 - 3.4.1 *Controlli di 1° livello sulle attività svolte all’interno della Società*
 - 3.4.2 *Controlli sui contratti di grande rilievo e sui progetti regolati dalle Convenzioni*
 - 3.4.3 *Gestione finanziaria*
- 3.5 Definizione del perimetro dell’analisi dei rischi. Le “aree sensibili”

Capitolo 4

L’Organismo di Vigilanza

- 4.1 Caratteristiche generali dell’Organismo di Vigilanza della Società
- 4.2 Rinvio allo Statuto dell’Organismo di Vigilanza

Capitolo 5

Il sistema disciplinare

- 5.1 Premessa
- 5.2 Sanzioni per il personale dipendente della Società
 - 5.2.1 *Sanzioni per il personale subordinato (non dirigente)*
 - 5.2.2 *Sanzioni per il personale dirigente*
- 5.3 Misure nei confronti di amministratori e sindaci
- 5.4 Misure nei confronti degli *outsourcer* e dei soggetti terzi (agenti, consulenti, ecc.)

Capitolo 6

Diffusione ed aggiornamento del Modello

- 6.1 Formazione ed informativa al personale Consip
- 6.2 Informativa ai soggetti terzi
- 6.3 Aggiornamento ed adeguamento del Modello

PARTI SPECIALI

- A Reati contro la Pubblica Amministrazione
- B Delitti informatici
- C Reati Societari
- D Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro

- E Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita
- F Reati di Abusi di Mercato
- G Reati transnazionali
- H Delitti di Criminalità Organizzata
- K Delitti contro l'industria ed il commercio
- I Delitti in violazione del Diritto d'Autore
- L Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

ALLEGATI

1. Codice Etico
2. Organigramma aziendale
3. Statuto dell'Organismo di Vigilanza
4. Matrice Rischio Reato / Referenti

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
DI
CONSIP S.P.A. a socio unico**

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e le sue successive modificazioni e/o integrazioni: il “**Decreto**”)¹ ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la c.d. “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche per la commissione di illeciti penali da parte di soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

La disciplina del Decreto prevede una nuova e autonoma forma di responsabilità a carico dell'ente, che non sostituisce quella della persona fisica autore del reato, ma vi si aggiunge.

Per effetto di tale regime di responsabilità, l'ente diviene il destinatario di una sanzione diretta a colpire il patrimonio sociale, nel caso in cui il dipendente (personale apicale, intermedio, ecc.) ponga in essere una determinata condotta criminosa *nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica per cui opera*.

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto, saranno applicabili agli enti, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia *pecuniaria* che *interdittiva*.

1.2 Le fattispecie di reato richiamate dal Decreto

L'ente può essere ritenuto responsabile per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis1, 25-ter, 25-quater, 25-quater1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del Decreto, nonché dall'articolo 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146 (i

¹ La legge 300/2000 ha ratificato ed eseguito diverse convenzioni internazionali tra le quali:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) e relativo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

In relazione alla ratifica delle convenzioni sopra citate (per lo più elaborate in base all'art. K.3 del Trattato dell'Unione europea), la legge 300/2000 conteneva la delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica: disciplina necessaria in quanto, fra gli obblighi convenzionali assunti dall'Italia vi era, anche, l'introduzione di una responsabilità degli enti collettivi.

“reati-presupposto”), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto.

I reati-presupposto richiamati dalle suddette disposizioni normative possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- a. delitti contro la pubblica amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto²;
- b. delitti informatici e trattamento illecito di dati, richiamati dall’art. 24-bis del Decreto³;
- c. delitti di criminalità organizzata, richiamati dall’art. 24-ter del Decreto⁴;
- d. delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall’art. 25-bis del Decreto⁵;

² Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato o dell’Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

³ L’art. 24-bis è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta dei reati di falsità, uso di atti falsi, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri e copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti, riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione d’apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, nonché di sistemi informatici o telematici (artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.) e frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

⁴ L’art. 24-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), dei reati previsti dall’art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sulle disposizioni in materia di immigrazioni clandestine, dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. sulle associazioni di stampo mafioso, di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309).

⁵ L’art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 409/2001; in seguito, esso è stato modificato dall’art. 15 della L. 99/2009. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e

- e. delitti contro l'industria e il commercio, richiamati dall'art. 25-*bis.1* del Decreto⁶;
- f. reati societari, richiamati dall'art. 25-*ter* del Decreto⁷;
- g. delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, richiamati dall'art. 25-*quater* del Decreto⁸;

introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

⁶ L'art. 25-*bis.1* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 15 della L. 99/2009. Si tratta dei reati di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

⁷ L'art. 25-*ter* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.), falso in prospetto (art. 2623 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", c.d. legge anticorruzione (pubblicata in G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

⁸ L'art. 25-*quater* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-*bis* c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-*ter* c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

- h. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, richiamati dall'art. 25-*quater*⁹ del Decreto;
- i. delitti contro la personalità individuale, richiamati dall'art. 25-*quinquies* del Decreto¹⁰;
- j. delitti in materia di abusi di mercato, indicati all'art. 25-*sexies* del Decreto¹¹;
- k. delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto¹²;
- l. reati transnazionali, indicati dall'art. 10 legge 16 marzo 2006, n. 146¹³;

⁹ L'art 25-*quater*1 è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7. Si tratta del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-*bis* c.p.

¹⁰ L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.).

¹¹ L'art. 25-*sexies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62. Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. 58/1998).

¹² L'art. 25-*septies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta dei reati di omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delle lesioni personali gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

¹³ La legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione e dei Protocolli contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (nota come *Convenzione di Palermo*), ha introdotto, mediante un'autonoma previsione contenuta nel suo art. 10, la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di c.d. "reato transnazionale".

La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della medesima legge 146/2006, laddove si specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti [art. 3, lett. a), b), c) e d)]:

- (i) "sia commesso in più di uno Stato";
- (ii) "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato";
- (iii) "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato";
- (iv) "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

La ratifica della convenzione e dei suoi protocolli ha offerto l'occasione per includere numerosi nuovi reati al catalogo di quelli che fanno scattare la responsabilità degli enti.

L'art. 10 della L. 146/2006 dispone - in via di richiamo - nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

I reati transnazionali richiamati dall'art. 10 della L. 146/2006 sono i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), associazione finalizzata al

- m. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto¹⁴;
- n. delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto¹⁵;
- o. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto¹⁶
- p. reati ambientali, richiamati dall'art. 25-*undecies*¹⁷
- q. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato nell'art. 25 -*duodecies*¹⁸

Lo scenario appena descritto è peraltro destinato ad evolversi ulteriormente. L'Unione Europea, infatti, con l'adozione di una serie di provvedimenti¹⁹, ha previsto che gli Stati membri adottino le misure necessarie al fine di perseguire in sede penale i fenomeni di corruzione nel settore privato, ed il traffico illecito di

traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), reati concernenti il traffico di migranti (art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

¹⁴ L'art. 25-*octies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

¹⁵ L'art. 25-*novies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 15 della L. 99/2009. Si tratta dei reati previsti dagli artt. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies*, Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

¹⁶ Per un difetto di coordinamento con la Legge "Sviluppo Energia" (L.99/2009) il presente articolo è stato inizialmente inserito nel d.lgs. 231/01 con identica numerazione rispetto all'articolo " i delitti in materia di violazione del diritto d'autore". Il d.lgs. 121/2011 ha fornito al legislatore l'occasione per rimediare all'errore compiuto, rinumerando l'articolo 25-*novies* relativo all'art. 377-*bis* c.p. come 25-*decies*.

¹⁷ L'art. 25-*undecies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante "Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". In particolare, la Direttiva 2008/99/CE (pubblicata sulla G.U.C.E. del 6 dicembre 2008) ha disposto un notevole ampliamento delle fattispecie di reati ambientali sanzionabili a norma del d.lgs. 231/2001. In particolare, ha chiarito che gli Stati Membri dovranno provvedere affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili di reati tra i quali, a titolo esemplificativo:

- scarico, emissione o immissione di sostanze/radiazioni nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino decesso, lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo, delle acque o alla flora e fauna;
- raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti che provochi (o possa provocare) il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo, delle acque o alla flora e fauna;
- esercizio di impianti in cui siano svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochino (possano provocare) danni a persone o all'ambiente;
- produzione, lavorazione, trattamento, uso, conservazione, deposito, importazione, esportazione e smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino (possano provocare) danni a persone o all'ambiente.

¹⁸ L'art. 25-*duodecies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

¹⁹ Ci si riferisce, in particolare, alla decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea: Consiglio UE, Decisione quadro del 25 ottobre 2004, 2004/757/GAI, relativa al traffico illecito di stupefacenti.

stupefacenti. Tali provvedimenti quadro prescrivono l'adozione da parte degli Stati membri di strumenti adeguati affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili e sanzionate per alcune categorie di tali reati.

1.3 Presupposti per l'imputabilità all'ente della responsabilità amministrativa. L'esimente costituita dall'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo

Come anticipato, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, "*l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*". La responsabilità dell'ente è esclusa se l'autore del reato-presupposto ha agito nell'interesse proprio o di terzi.

Inoltre, sempre ai sensi del citato art. 5, l'ente è ritenuto responsabile se il reato viene posto in essere:

- a) da persone che rivestono *funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso* (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto);
- b) da persone *sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena menzionati* (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto).

L'ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*"²⁰.

Affinché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo abbia valore esimente la norma ne richiede la formale adozione precedente al fatto-reato e all'efficace attuazione da parte dell'ente.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un "*organismo di controllo interno all'ente*", con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

1.3.1. Requisiti dei Modelli

Il predetto Modello deve quindi rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività a rischio di reato;

²⁰ In altri termini, la specifica colpevolezza dell'ente si configurerà quando il reato commesso da un suo organo o sottoposto rientra in una decisione imprenditoriale ovvero quando esso è conseguenza del fatto che l'ente medesimo non si è dotato di un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi o ancora che vi è stata al riguardo omessa o insufficiente vigilanza da parte degli organismi dotati di potere di controllo (cosiddetta "*colpa di organizzazione*").

- b) prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei reati;
- c) individuare, al fine della prevenzione dei reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- d) prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

1.3.2 Reato-presupposto commesso da soggetti apicali

Nell'ipotesi di un reato-presupposto commesso da *soggetti apicali*, l'ente non risponderà se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- d) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ovvero a proprio ed esclusivo interesse (o vantaggio).

1.3.3 Reato-presupposto commesso da soggetti sottoposti

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da *soggetti sottoposti* alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza. Pertanto, l'ente che, prima della commissione del reato, dia concreta attuazione ad un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, è esente da responsabilità, così come enunciato dall'art.6, comma 1, lettera a) del Decreto.

1.4 Le sanzioni previste dal Decreto

Al verificarsi delle condotte sanzionate dal Decreto sono previste a carico dell'ente:

- a) sanzioni pecuniarie: fino a un massimo di circa un milione e mezzo di Euro (e

- sequestro conservativo in sede cautelare)²¹;
- b) sanzioni interdittive,
oltre a:
- c) confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- d) pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto, esse "*hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*").

Esse possono consistere in:

- b.1 interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b.2 sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- b.3 divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b.4 esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- b.5 divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste²², in presenza di una delle seguenti condizioni: (i) l'ente abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Ai sensi dell'art. 45 del Decreto, le sanzioni interdittive sono applicabili anche in via cautelare, su richiesta del pubblico ministero. Le "misure cautelari" saranno

²¹ Con riferimento ai reati di c.d. *Market Abuse* (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, di cui agli artt. 184 e 185 d.lgs. 58/1998: cfr. sopra, § 1.2), l'art. 25-*sexies* d.lgs. 231/2001 prevede, per il caso in cui in seguito alla commissione di tali reati il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la possibilità di aumento della sanzione pecuniaria fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

²² Si tratta di: reati contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001, delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001, delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete di cui all'art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001, delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-*bis1* d.lgs. 231/2001, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25-*quater1* d.lgs. 231/2001, delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001, delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001, di cui all'art. 25-*novies* d.lgs. 231/2001, delitti in materia di violazione del diritto d'autore, taluni reati contro l'ambiente di cui all'art. 25-*undecies*.

quindi disposte in presenza di gravi indizi di responsabilità, da cui, inoltre, risulti attuale e concreto il pericolo che siano reiterate medesime condotte criminose.

1.5 Le Linee Guida emanate dall'associazione di categoria (Confindustria)

“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati” (art. 6, comma 3).

Confindustria ha adottato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" (le "Linee Guida di Confindustria").

Nella predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Consip S.p.A. (di seguito "Consip" o la "Società") si è avuto riguardo alle disposizioni suggerite dalle citate Linee Guida e alle recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo sono:

- a. **l'identificazione dei rischi**, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare da dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possano verificare le ipotesi criminose previste dal d.lgs. 231/2001;
- b. **la progettazione del sistema di controllo** (c.d. *protocolli*), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente e l'eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo sui rischi di reato sono così individuate:

- b.1 adozione di un codice etico con riferimento ai reati considerati;
- b.2 adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- b.3 adozione di procedure manuali e informatiche;
- b.4 adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- b.5 adozione di un sistema di controllo di gestione;
- b.6 adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- (i) ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- (ii) nessuno può gestire in autonomia un intero processo;

- (iii) il sistema di controllo deve documentare lo svolgimento dei controlli;
- c. la costituzione dell'Organismo di Vigilanza²³, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché di curarne l'aggiornamento;
- d. la previsione di un autonomo sistema disciplinare o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del codice etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

1.6 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro: cenni

Il rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve necessariamente essere valutato alla luce della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. "*Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro*") e successive modifiche ed integrazioni.

Tale complesso normativo, infatti, delinea un ulteriore "*sistema*" di principi cogenti e adempimenti obbligatori che, opportunamente integrati nella struttura del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo, riducono ad un livello "accettabile", e dunque esimente, la possibilità di una condotta di reato colposo commesso mediante violazione delle norme prevenzionistiche di cui al T.U. n. 81/2008.

²³ L'art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011 n. 183, modificato dall'art. 16, comma 2, d.l. 22 dicembre 2011 n. 212, successivamente soppresso dalla *legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10*, ha previsto l'inserimento del comma 4bis nell'art. 6 del d.lgs 231/01, il quale stabilisce che "*Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione, possono svolgere la funzione dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lett. b)*".

CAPITOLO 2

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CONSIP

2.1 Premessa. Le azioni poste in essere da Consip ai fini dell'applicazione del Decreto

Consip S.p.A., in coerenza con l'impegno sempre profuso nella creazione e nel mantenimento di un sistema di *governance* caratterizzato da elevati standard etici e da un'efficiente gestione dell'attività aziendale, sin dagli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della normativa ha svolto le necessarie attività di adeguamento al Decreto.

La prima versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo prescritto dall'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto (il "**Modello**") è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Consip del 13 ottobre 2003.

In effetti, in coerenza con la sua peculiare natura di struttura di servizio per lo svolgimento di attività strumentali della P.A. e del ruolo ad essa attribuito di "*amministrazione aggiudicatrice*", che definisce, realizza e aggiudica gare d'appalto per conto delle amministrazioni²⁴, Consip è tenuta, nel perseguimento di finalità di interesse pubblico e, comunque, di carattere generale, al rispetto di una serie di norme comportamentali, derivanti da generali principi deontologici, nonché da specifiche disposizioni giuridiche anche in tema di efficacia, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

I comportamenti, pur ritenuti accettabili nell'ambito delle attività commerciali in genere, spesso non possono essere ammessi, ed anzi possono rivelarsi non conformi a precise disposizioni di legge, se posti in essere a servizio della Pubblica Amministrazione.

Consip da sempre avverte in modo assolutamente prioritario l'esigenza di assicurare correttezza e trasparenza ad ogni momento della propria azione, rivolta al perseguimento di obiettivi di carattere sociale.

Le attività di predisposizione e di successiva attuazione del Modello sono state svolte in perfetta conformità ai requisiti previsti dal Decreto ed in armonia con i principi già radicati nella cultura di *governance* della Società²⁵.

²⁴ Per i dettagli relativi alle attività facenti capo alla Società sulla base della normativa applicabile, cfr. oltre, Capitolo 3, § 3.1.

²⁵ In sede di predisposizione del Modello, si è altresì presa visione delle circolari ABI serie legale n. 16 del 22 maggio 2002 e n. 2 del 27 gennaio 2003 in merito alle "*Linee Guida ABI per l'adozione di modelli organizzativi da parte della Banche*", del "*Position Paper*" dell'Associazione Italiana Internal Auditors datato ottobre 2001, della Circolare n. 68 del 19 novembre 2002 di Assonime, nonché delle

L'organo amministrativo della Società, in conformità della legge e in attuazione del Modello approvato nel 2003, ha altresì istituito l'organismo preposto all'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento (l'“Organismo di Vigilanza” o “OdV”).

Trascorsi alcuni anni dalla prima adozione del Modello, Consip ha ritenuto opportuno avviare un procedimento di complessiva e organica revisione ed aggiornamento del Modello. Preso atto della cospicua giurisprudenza penale formatasi in materia, il procedimento ha coinvolto ogni aspetto del Modello, nelle sue varie componenti strutturali e modalità applicative, passando dal criterio della suddivisione per Macroattività aziendali, adottato nella versione previgente, a quello della composizione per reati presupposto di cui al Decreto.

Infine, la Società provvederà costantemente ad effettuare le opportune integrazioni, volte ad aggiornare i contenuti del modello in considerazione dei vari interventi legislativi di modifica alle disposizioni del Decreto, introduttivi di nuove categorie di reati-presupposto nell'ambito di applicazione della normativa in questione.

2.2 Rilievi preliminari sulle principali aree di esposizione di Consip ai rischi di commissione di reati-presupposto

Con il progressivo ampliarsi del campo di applicazione della normativa in questione, il grado di *sensibilità* di Consip alle problematiche relative alla corretta prevenzione dei reati-presupposto è via via aumentato.

Limitando la riflessione alle più rilevanti aree di esposizione della Società a rischi connessi al Decreto, occorre comunque considerare che:

- a) a causa dei rapporti intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro anche nella qualità di stazione appaltante, Consip è particolarmente esposta al rischio di commissione dei reati contro la P.A. richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- b) la natura di impresa in forma di società per azioni espone Consip, al pari di qualsiasi altra società commerciale, al rischio di commissione dei c.d. *reati societari* di cui all'art. 25-ter del Decreto;
- c) con l'introduzione dell'art. 24-bis in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati è venuta a svilupparsi un'ulteriore ampia area di potenziale esposizione a rischi connessi alla specifica operatività di Consip (in aggiunta alla originaria area esposizione a rischi di commissione del reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p.)²⁶.

Linee guida UNI/INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001.

²⁶ Tale ampliamento del perimetro relativo all'area di esposizione al rischio della Società ha interessato, in particolare: (i) le attività informatiche svolte da Consip per le Amministrazioni dello Stato, ove previsto dalla legge, con particolare riguardo alle attività in materia finanziaria e

Le considerazioni di carattere generale appena svolte non esauriscono la trattazione delle aree di rischio peculiari della struttura organizzativa e delle attività svolte da Consip, con riferimento a tutte le categorie di fattispecie criminose rilevanti ex Decreto.

In questo senso, le risultanze della mappatura del grado di esposizione ai rischi - e la stessa analisi sulla probabile configurazione del rischio - costituiscono la base metodologica del lavoro di predisposizione del presente Modello e trovano materiale collocazione nelle apposite sezioni descrittive delle singole Parti Speciali.

2.3 La metodologia seguita per la definizione del Modello

Le attività di analisi del rischio, di elaborazione dei protocolli per la prevenzione dei reati-presupposto nell'ambito della realtà aziendale di Consip, ed in generale di rielaborazione delle diverse componenti facenti capo alla precedente versione del Modello, sono state svolte con l'ausilio di professionisti esperti nella predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto.

La metodologia definita per eseguire il progetto di revisione ed aggiornamento del Modello, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi ed assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati, nonché l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni operative adottate.

Il progetto si è articolato in fasi - identificate sotto il profilo della consequenzialità logico-metodologica, piuttosto che dell'effettiva successione temporale - che si riassumono sinteticamente nella tabella che segue.

Fase 1	<p><i>Avvio del progetto di revisione del Modello e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal Decreto</i></p> <p>definizione del progetto, secondo quanto concordato con il <i>top management</i> della Società e con le Direzioni competenti;</p> <p>costituzione di un gruppo di lavoro operativo dedicato al progetto, costituito da esponenti della Società e da consulenti esterni;</p> <p>raccolta ed analisi della documentazione rilevante;</p>
---------------	---

contabile, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei conti, ai sensi del d.lgs. 414/1997 e sulla base della *Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato* attualmente in vigore ("*Convenzione ICT*"); (ii) una serie di attività relative alla realizzazione e gestione di un apposito sistema di *e-procurement* dedicato all'applicazione in via telematica delle c.d. *Convenzioni* con la Pubblica Amministrazione ex artt. 26 Legge n. 488/1999 e 58 Legge n. 388/2000 (nell'ambito del programma di Razionalizzazione della spesa pubblica), all'espletamento di gare telematiche, nonché alla predisposizione del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (c.d. *marketplace*).

	preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal Decreto (processi/attività c.d. “sensibili”).
Fase 2	<p><i>Identificazione delle aree sensibili e dei presidi di controllo</i></p> <p>identificazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo per conto di Consip, i quali, in base alle proprie funzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle aree sensibili riconducibili all’organizzazione e alle attività di Consip;</p> <p>raccolta delle informazioni essenziali di pertinenza dei soggetti di cui sopra e delle attività di rispettiva competenza, attraverso: (i) l’analisi della documentazione fornita nel corso della Fase 1, inclusa quella relativa alle procure e deleghe di poteri, agli organigrammi e agli schemi organizzativi delle varie Aree/Direzioni di Consip, nonché alle procedure operative applicabili a ciascuna di tali Aree/Direzioni; (ii) una serie di riunioni del gruppo di lavoro operativo, volte all’approfondimento delle questioni più rilevanti aventi ad oggetto l’applicazione del corpo normativo aziendale esistente all’attività svolta dalla Società;</p> <p>identificazione dei meccanismi di controllo in essere, al fine di determinarne l’efficienza sotto il profilo della prevenzione dei reati ed i concreti ambiti di intervento.</p>
Fase 3	<p><i>Gap Analysis</i></p> <p>individuazione dei requisiti organizzativi necessari per la realizzazione di un idoneo modello in relazione alla specifica realtà aziendale oggetto dell’indagine ed alle relative aree di rischio identificate;</p> <p>pianificazione delle azioni di “rafforzamento” dell’attuale sistema di controllo (processi e procedure).</p>
Fase 4	<p><i>Revisione del Modello</i></p> <p>revisione integrale del Modello, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, in conformità con il dettato normativo (per la descrizione dei contenuti generali del Modello, <i>cfr.</i> § 2.5).</p>

2.4 Principi ispiratori, obiettivi e caratteristiche salienti del Modello

Il Modello esprime la volontà di Consip di adottare tutte le misure necessarie affinché l’attività svolta dalla Società sia improntata al rispetto della legge e sia ispirata a principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità.

In particolare, il Modello mira a garantire che tutte le attività di Consip:

- a. siano poste in essere in perfetta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché delle procedure interne e dei principi comportamentali dettati dal codice etico adottato dalla Società (*cfr.* oltre, § 2.6);
- b. perseguano finalità lecite e non mirino a far conseguire vantaggi illeciti alla

Società o suoi rappresentanti o dipendenti;

c. siano motivate, documentate e quindi controllabili.

A tale scopo, si precisa che eventuali divergenze del Modello rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida di Confindustria, se presenti, non inficiano la correttezza di fondo e la validità del Modello stesso. Le direttive emanate dall'associazione di categoria, infatti, hanno per definizione carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta dell'ente.

Consip è consapevole che l'adozione e, soprattutto, l'effettiva attuazione del proprio Modello, debbano consentire alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto. In ogni caso il Modello, in ogni sua componente, contribuisce al generale miglioramento della struttura organizzativa di Consip e del suo funzionamento. Infatti, in conformità con la filosofia ispiratrice del Decreto, il Modello non mira ad una sostituzione incondizionata ed invasiva del complesso rappresentato dalle direttive aziendali e dalle procedure operative già esistenti presso la Società con un nuovo apparato di prescrizioni comportamentali e regole di controllo autoreferenziale, "calato dall'alto" sulla struttura organizzativa dell'ente. Al contrario, l'approccio che si è adottato nel predisporre il Modello ha inteso privilegiare la valorizzazione dei presidi organizzativi esistenti, nella misura in cui essi si mostrino adeguati allo scopo di prevenzione della commissione dei reati-presupposto, che Consip persegue con l'adozione ed attuazione del Modello stesso. Tale soluzione ha permesso di evitare un eccessivo ed inutile appesantimento del corpo normativo aziendale attualmente in vigore, che avrebbe condotto, in ultima analisi, a risultati inefficaci se non controproducenti, consentendo, invece, di procedere con interventi mirati e quanto più possibile coerenti con il suddetto corpo normativo interno dell'ente, soltanto laddove l'analisi dell'esistente rendesse evidente la necessità di rinforzare l'azione penal-preventiva in relazione a determinate aree di attività, rivelatesi non adeguatamente presidiate.

Il Modello ha individuato una serie di protocolli preventivi, finalizzati a far fronte al rischio di commissione di reati-presupposto all'interno di Consip, laddove tale rischio non fosse adeguatamente fronteggiato dalle regole e procedure già in essere. Insieme a tali protocolli, è stato predisposto un apparato sanzionatorio posto a presidio delle regole, procedure e protocolli facenti capo al Modello.

In definitiva, il Modello adottato da Consip formalizza e chiarisce l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti operativi, con specifica previsione di principi generali di controllo quali, ad es., la segregazione delle funzioni coniugata con opportuni meccanismi di controllo reciproco.

Il Modello rappresenta, dunque, un sistema strutturato ed organico di processi, procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*), che coinvolge ogni aspetto dell'attività della Società, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo. In particolare, i controlli coinvolgono - con ruoli e a livelli diversi - l'Organismo di Vigilanza, i responsabili delle Direzioni e delle

Aree/Funzioni aziendali della Società e tutti i soggetti che, a diverso titolo, svolgono attività per conto di Consip, rappresentando in tal modo un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana di quest'ultima.

2.5 Struttura del Modello

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una serie di "Parti Speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto e considerate a rischio per la Società.

La Parte Generale del Modello individua gli elementi essenziali della struttura organizzativa della Società, nonché definisce i principi di carattere generale, validi nell'ambito dell'intera vita aziendale e non soltanto con riferimento alle attività definite a rischio.

2.5.1. Struttura della Parte Generale

Il presente ed i successivi capitoli della Parte Generale contengono, nell'ordine:

- a. una sintetica descrizione della struttura organizzativa e delle attività svolte da Consip, nonché del sistema dei controlli applicabili;
- b. i principi ispiratori delle regole, delle misure organizzative e delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati-presupposto (c.d. *protocolli*);
- c. le regole riguardanti la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- d. le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole e delle prescrizioni contenute nel Modello;
- e. le regole che disciplinano le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello.

2.5.2. Struttura delle Parti Speciali

Le Parti Speciali del Modello contengono una descrizione relativa:

- a. alle diverse fattispecie di reato-presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti in azienda, individuati in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta da Consip;
- b. alle risultanze dell'analisi del rischio di commissione di reati-presupposto ex Decreto nell'ambito delle specifiche attività svolte da Consip;
- c. ai processi/attività sensibili e relativi protocolli e principi comportamentali specifici;
- d. ai compiti istituzionali affidati all'Organismo di Vigilanza in relazione alle diverse aree di rischio, nonché ai flussi informativi istituiti tra le varie

Direzioni/Aree aziendali e lo stesso Organismo di Vigilanza.

2.6 Il Codice Etico Consip

Consip intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società stessa nel rispetto delle leggi vigenti. A tale fine, la Società si è dotata di un codice etico (il “**Codice Etico**”: *cfr. Allegato 1*), volto a definire una serie di principi di “*deontologia aziendale*” riconosciuti come propri e dei quali esige l'osservanza da parte dei propri organi societari, dei dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

Consip é impegnata nella effettiva e capillare diffusione delle informazioni relative a normative e regole comportamentali che devono essere rispettate al fine di assicurare che l'attività della Società si svolga nel rispetto dei canoni dettati dal Codice Etico e dalla normativa vigente.

Il compito di vigilare sulla corretta e costante applicazione in azienda del Codice Etico viene affidato all'Organismo di Vigilanza di Consip.

Consip ribadisce il carattere di cogenza e precettività del Codice Etico e la possibilità per la Società di irrogare sanzioni disciplinari commisurate alla gravità delle eventuali infrazioni accertate al pari delle violazioni al Modello e con identica procedura.

2.6.1 Modello e Codice Etico

Le prescrizioni del Modello sono coerenti e conformi ai principi di comportamento contenuti nel Codice Etico della Società, pur avendo il Modello finalità specifiche di ottemperanza al Decreto.

Sotto tale profilo, infatti:

- a. il Codice Etico rappresenta uno strumento suscettibile di applicazione sul piano generale, predisposto allo scopo di formalizzare quei canoni di *deontologia aziendale* che la Società riconosce come propri e che devono essere salvaguardati e rispettati da tutta la popolazione aziendale e da coloro che, a qualsiasi titolo, con essa si relazionano;
- b. il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei reati-presupposto come definiti da tale normativa.

Entrambi gli strumenti perseguono, nella loro concreta attuazione, un obiettivo comune: salvaguardare il rispetto della legalità nell'operato aziendale, anche a prescindere da possibili situazioni di responsabilità contestate ai suoi esponenti. Ogni soggetto a cui si applicano i precetti contenuti in tali documenti è consapevole che, in nessun caso, l'intenzione di agire nell'interesse o a vantaggio di Consip giustifica il compimento di atti e comportamenti in contrasto con le

prescrizioni del Modello e del Codice Etico, ai quali deve riconoscersi valore indisponibile, prioritario ed assoluto.

2.7 Destinatari del Modello. L'efficace attuazione del Modello

2.7.1 Definizione dei Destinatari

Si considerano soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello, ai sensi del Decreto e, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti alla conoscenza ed osservanza delle stesse (i "**Destinatari**"):

- a. i componenti del Consiglio di Amministrazione, in ogni decisione o azione relativa alla gestione della Società e all'attuazione dell'oggetto sociale;
- b. i componenti del Collegio Sindacale, nella vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- c. i membri dell'OdV;
- d. i dirigenti ed, in generale, i responsabili delle varie funzioni aziendali di Consip, nel dare concreta esecuzione alle attività di direzione della Società, nella gestione delle attività interne ed esterne;
- e. i dipendenti e tutti i collaboratori di Consip, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- f. tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società, ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici mandati.

2.7.2 Principi di comportamento dei Destinatari

I Destinatari - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo per conto di Consip - sono tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del Modello ed, in generale, a comportarsi sempre secondo criteri di correttezza e trasparenza, nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto del Modello ed i controlli relativi alla sua applicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

E' fatto divieto ai Destinatari di:

- a. porre in essere comportamenti costituenti condotte tipiche richiamate dal Decreto, o comunque contrarie ad una qualunque legge in vigore;

- b. porre in essere comportamenti o interpretazioni non conformi al Decreto, nell'ambito della concreta applicazione dei seguenti atti o documenti:
- (i) le procedure interne rilevanti ai sensi del Decreto adottate dalla Società sotto qualsiasi forma (procedure, circolari interne, ordini di servizio, ecc.);
 - (ii) i principi ed i protocolli preventivi del Modello;
 - (iii) le prescrizioni contenute nel Codice Etico.

2.7.3 Il ruolo del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di Consip ha la responsabilità, e quindi il potere, di integrare e/o modificare - previa consultazione o su proposta dell'Organismo di Vigilanza - i contenuti del Modello in vigore, qualora intervengano mutamenti organizzativi, normativi o modifiche nell'attività sociale, tali da rendere necessario l'aggiornamento o la modifica del testo, ovvero nel caso in cui il Modello manifesti lacune o carenze, anche in relazione alle violazioni o elusioni riscontrate.

Il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà inoltre garantire, avvalendosi a tale scopo del supporto e delle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza, il rispetto effettivo dei protocolli preventivi previsti dal Modello nelle aree aziendali "a rischio di reato".

L'Organismo di Vigilanza di Consip, nel caso in cui - nell'ambito della propria attività di monitoraggio sul Modello - riscontri l'esigenza di modificare e/o aggiornare le procedure della Società finalizzate ad impedire la commissione dei reati-presupposto, provvede di conseguenza secondo quanto disposto dal Modello e dallo Statuto dello stesso Organismo di Vigilanza, coordinando la propria azione con l'Area/Direzione aziendale competente o interessata dal lavoro di revisione²⁷.

²⁷ In merito alle specifiche responsabilità connesse con il compito, affidato all'Organismo di Vigilanza della Società dall'art. 6, comma 1, lett. b) d.lgs. 231/2001, di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, si dirà ampiamente nei successivi Capitoli 4 e 6 del Modello e nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 3
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED AZIENDALE DI CONSIP.
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI REATO

3.1 Breve descrizione della realtà operativa Consip. Obiettivi e *mission* aziendale

Consip, società di diritto privato, opera con la peculiare ed esclusiva funzione di “struttura di servizio” della Pubblica Amministrazione, in particolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito “MEF” o “Azionista”), che ne è l’azionista unico; è inoltre qualificabile come società in house allo stesso Ministero: il controllo analogo, esercitato dal Ministero sulla Società ai sensi dell’art. 11²⁸

²⁸ Articolo 11

11.2 Gli Amministratori si conformano alle direttive pluriennali impartite dal Dipartimento del Tesoro in ordine alle strategie, al piano delle attività, all’organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Tali direttive sono emanate dal Dipartimento del Tesoro, sentite le altre Amministrazioni affidanti, e, per gli aspetti afferenti le attività svolte da Consip in favore di Sogei, ai sensi dell’articolo 4.1 lett. a), sentiti il Dipartimento delle Finanze e il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi. Le direttive sono emanate entro il 30 novembre di ogni anno e preventivamente comunicate all’azionista ai fini della verifica dei profili economici e finanziari.

11.3 Entro il 31 dicembre, in attuazione delle direttive di cui al comma precedente, gli Amministratori comunicano al Dipartimento del Tesoro un piano generale annuale concernente le attività, gli investimenti e l’organizzazione. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione al Dipartimento, il piano generale annuale si intende approvato.

11.4 Per l’affidamento diretto delle attività di cui all’articolo 4.1 lett. a) e b), la Società sottoscrive con le Pubbliche Amministrazioni affidanti di riferimento appositi Disciplinari, previa informativa (i) al Dipartimento del Tesoro, e (ii) all’azionista unico, ai fini della verifica del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario.

11.5 Al fine di garantire l’effettività del “controllo analogo”, le funzioni di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica relative alle attività operative di cui ai Disciplinari stipulati ai sensi del comma precedente sono rimesse alle Amministrazioni affidanti. I medesimi Disciplinari individueranno, altresì: le risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare; i meccanismi di copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione; la tempistica degli adempimenti e i criteri di rendicontazione dei fatti economici mediante contabilità separate.

11.6 Le Convenzioni di cui all’articolo 4.1 lett. C), d) ed e) sono sottoposte al vaglio preventivo del Dipartimento del Tesoro ai fini della verifica della permanenza dei requisiti del rapporto in house e della coerenza con le direttive impartite, nonché all’azionista per la verifica dei profili economici e finanziari. Le convenzioni individuano i criteri di rendicontazione dei fatti economici mediante contabilità separata.

11.7 Gli Amministratori informano trimestralmente, attraverso rapporti sulla gestione e amministrazione, il Dipartimento del Tesoro e l’azionista che verificano, rispettivamente, la rispondenza dell’azione sociale alle direttive impartite e agli indirizzi annuali approvati, e il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario.

11.8 Il Dipartimento del Tesoro ha diritto di avere dagli Amministratori notizie e informazioni sulla gestione e amministrazione della Società.

11.9 Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione, previa informativa al socio, le seguenti competenze:

- a) l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- b) l’indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della società;

dello statuto sociale, unitamente alla destinazione prevalente dell'attività svolta dalla Società stessa a favore di quest'ultimo, rendono infatti inquadrabile il relativo rapporto nell'ambito del modello dell'“in house providing”.

Operando Consip con risorse economiche esclusivamente pubbliche, un ulteriore controllo è esercitato sulla Società dalla Corte dei conti, in merito alla gestione e relativamente alle operazioni poste in essere nell'ambito della propria attività.

I compiti affidati a Consip dalla normativa applicabile²⁹ riguardano principalmente:

c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie, che non comportino valutazioni discrezionali in merito alle modalità di recepimento delle stesse;

d) il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.

11.10 L'assemblea straordinaria può attribuire agli Amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di adozione del presente statuto. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

²⁹ Di seguito un estratto dei principali riferimenti normativi che individuano i compiti assegnati a Consip:

Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.

Decreto legge 6 luglio 2012 n.95, pubblicato nella G.U. 6 luglio 2012, n. 156, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni in L. 135 del 7 agosto 2012, pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2012: Art. 1;

Decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, pubblicato nella G.U. 8 maggio 2012, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni in L. 6 luglio 2012, n. 94, pubblicata nella G.U. 6 luglio 2012, n. 156. Art. 7; art. 8; art. 13 ter;

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità): art. 1 da comma 149 a comma 158;

Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria". Articolo 11;

Legge 23 dicembre 2009 n. 191, art. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) articolo 2, commi da 225 a 227;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2009 - pubblicato sulla G.U. 19 marzo 2009, n. 65, recante 'Attuazione dall'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di tipologie di beni e servizi oggetto di acquisti tramite Consip S.p.A.' ;

Decreto legge 25 giugno_2008 n. 112 art.48 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - art. 48 Risparmio energetico;

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Articolo 2, commi da 569 a 574;

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), Articolo 1 commi da 449 a 457; commi, 1126 e 1127;

Legge 23 dicembre 2005 n. 266 - per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), Articolo 1 commi 22 e da 157 a 160;

Legge 24 dicembre 2003 n.350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), art. 3, c. 172;

Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 maggio 2001;

Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 maggio 2001;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001 n. 147 - Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001), art. 58. Consumi intermedi;

Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000 - Conferimento alla Consip S.p.A. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato;

Legge 23 dicembre 1999 n. 488 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000), art. 26 e s.m.i.. Acquisto di beni e servizi.

Attività di Centrale di Committenza

Il Decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 29), pubblicato nella G.U. n. 284, del 6 dicembre 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27 dicembre 2011 n. 300, prevede che le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché gli enti di previdenza e assistenza sociale, possono avvalersi di Consip S.p.A. nella sua qualità di Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 3, comma 34, D. Lgs. 163/2006;

l'art. 4, comma 3 ter del d.l. 95/2012, prevede che Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;
in tema di amministrazione digitale:

l'art. 4, comma 3 quater, del d.l. 95/2012 prevede che Consip S.p.A., per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 4 del d.l. n. 83/2012, (e, cioè, che le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA sono affidate a Consip S.p.A.) svolge le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle Pubbliche Amministrazioni, al Sistema Pubblico di Connettività e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, della legge n. 311/2004.

Altre attività

amministrazione digitale

L'art. 4, comma 3 quinquies del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/12, dispone che Consip S.p.A. svolge l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

dismissione di beni mobili

L'art. 1, comma 19, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/12, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga di Consip S.p.A. per la realizzazione di un programma per l'efficiamento delle procedure di dismissione dei beni mobili delle amministrazioni, anche mediante l'impiego di strumenti telematici e del sistema informatico di e-procurement.

tenuta del registro dei revisori legali

Ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 29 gennaio 2010, pubblicato nella G.U. n. 68 del 23 marzo 2010, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", il Ministero dell'Economia e delle Finanze (RGS) ha affidato a Consip S.p.A. le attività di supporto ai compiti del Ministero in tema di tenuta del Registro dei revisori legali dei conti e del Registro dei tirocinanti.

- a. Programma di razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione
 - 1. predisposizione e realizzazione di strumenti contrattuali finalizzati al programma di Razionalizzazione della spesa pubblica, con riferimento all'approvvigionamento di beni e servizi attraverso l'utilizzo di Convenzioni, Accordi Quadro, Sistema Sinamico di Acquisizione;
 - 2. realizzazione e gestione di un apposito sistema di *e-procurement* dedicato all'applicazione in via telematica delle Convenzioni, all'espletamento di gare telematiche, oltre alla predisposizione di un mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (c.d. *marketplace*);
- b. Attività di Centrale di Committenza. Sulla base di specifiche convenzioni supporta singole amministrazioni su tutti gli aspetti del processo di approvvigionamento nella sua qualità di Centrale di Committenza ex art. 3 comma 34, D.Lgs 163/2006;
- c. Altre attività specifiche. Sviluppo e svolgimento di attività derivanti da appositi affidamenti di legge/atti amministrativi (es. Gestione Registro Revisori legali; Supporto al Programma di dismissione dei beni mobili della PA; etc..).

3.2 La struttura organizzativa e l'attività svolta da Consip

3.2.1 La governance Consip

La *corporate governance* di Consip, società per azioni con un unico azionista essenzialmente basata sul modello tradizionale di gestione, è così articolata:

- a. **ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie riservate dalla legge;
- b. **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri. Lo statuto sociale di Consip prevede specifici requisiti di onorabilità, professionalità e competenza per l'assunzione della carica di amministratore presso la Società;

- c. **AMMINISTRATORE DELEGATO**, che esercita i poteri di ordinaria amministrazione attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Società nei limiti delle deleghe ricevute, riferendo al Consiglio e al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale sull'andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società stessa;
- d. **PRESIDENTE**, che esercita le deleghe operative conferite dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni in tal senso impartite dall'Assemblea;
- e. **COLLEGIO SINDACALE**, cui spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dello statuto; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento.
Inoltre, al Collegio Sindacale è affidato il compito di relazionare il MEF in ordine ai dati economico-finanziari relativi alla gestione, mediante contabilità separata, della Convenzione tra il MEF e Consip per la realizzazione e gestione delle attività di cui alla L. 23 dicembre 1999, n. 488 e alla L. 23 dicembre 2000, n. 388 ("*Convenzione DAPA*");
- f. **SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**, iscritta nell'apposito Registro incaricata dall'Assemblea degli Azionisti dell'attività di controllo contabile della Società;
- g. **MAGISTRATO delegato dalla CORTE DEI CONTI** per il controllo della Società, ai sensi dell'articolo 12 della L. 259/1958, presente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Collegio Sindacale³⁰.

³⁰ Alla stessa Corte dei conti l'organo amministrativo e l'organo di controllo della Società sono tenuti a trasmettere periodicamente una serie di documenti aziendali e finanziari.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Consip deve trasmettere alla Corte dei conti:

- (i) "i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono" (cfr. art. 4, comma I, L. 259/1958);
- (ii) copia dei verbali delle riunioni consiliari, entro quindici giorni dalle stesse;
- (iii) copia dei contratti idonei a produrre effetti patrimoniali, economici o finanziari di elevato rilievo gestionale, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione;
- (iv) copia degli atti e documenti contabili generali diversi dal bilancio di esercizio, entro quindici giorni dalla relativa redazione.

Dal canto suo, il Collegio Sindacale della Società è tenuto a trasmettere alla magistratura contabile:

- (i) "le relazioni (...) che vengano presentate in corso di esercizio", non oltre quindici giorni dalla loro approvazione (cfr. art. 4, comma II, L. 259/1958);
- (ii) copia dei verbali delle sedute e dei controlli eseguiti, dei dati acquisiti e delle relazioni, raccomandazioni e giudizi formulati, entro quindici giorni dai medesimi;
- (iii) copia delle relazioni presentate al MEF, entro quindici giorni dalla relativa approvazione.

3.2.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

L'art. 154-bis del *Testo Unico delle disposizioni in materia finanziaria* (d.lgs. 58/1998 e successive modificazioni: di seguito, il "TUF") disciplina ruolo, modalità di nomina e responsabilità del DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI delle società quotate, istituzionalizzando il processo interno di formazione del progetto di bilancio e, in genere, di qualsiasi documento informativo in merito alla situazione economica e contabile della Società³¹.

L'Azionista, con Comunicazione del 22 novembre 2006 prot. n. 115828, ha disposto l'estensione in capo a Consip di tale disciplina, al fine di rafforzare i controlli sull'informativa economico-finanziaria della Società.

In ottemperanza alle disposizioni dell'azionista, Consip ha proceduto, in sede di assemblea degli azionisti del 22 febbraio 2006, al relativo adeguamento statutario, istituendo il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con obblighi e responsabilità ai sensi di legge.

Infatti, ai sensi dell'art. 22-bis dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione nomina - previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale - per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a 6 esercizi, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari³², cui sono assegnati dalla legge i compiti di:

- a. predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio;
- b. attestare, unitamente agli organi amministrativi delegati della Società, con apposita relazione allegata al bilancio di esercizio, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui sopra, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti;
- c. certificare la corrispondenza delle dichiarazioni contenute nei documenti societari alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

³¹ La norma in questione è stata inserita nel TUF dall'art. 14 della L. 262/2005 (c.d. "Legge sulla tutela del risparmio") ed ha successivamente subito alcune modifiche ad opera di alcuni interventi legislativi "correttivi" degli anni seguenti: in particolare, il d.lgs. 303/2006, c.d. "decreto correttivo della Legge sulla tutela del risparmio", e il d.lgs. 195/2007, di attuazione nel nostro ordinamento della direttiva comunitaria c.d. "Transparency" (Dir. 2004/109/EC).

³² In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Consip ha provveduto a nominare il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella persona del responsabile dell'Area Contabilità Generale e Bilancio, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei suoi compiti, sia in termini di capacità decisionale, sia di capacità di spesa, tali da consentirgli un controllo effettivo sulla redazione dei documenti contabili societari.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Regolamento del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari", volto a disciplinare l'operato del Dirigente anche nell'ambito della sua interazione con le altre strutture aziendali. Il Regolamento, in particolare, definisce i requisiti, i poteri e gli strumenti a disposizione della figura del Dirigente Preposto e ne disciplina le attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle leggi applicabili.

3.2.3 La funzione di Internal Audit e Controllo Interno

In ottemperanza a quanto definito nello Statuto³³, la Società si è dotata di una Funzione di Internal Audit e Controllo Interno (IA) - a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione - il cui Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 15 dicembre 2011.

L'Internal Auditing è un'attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della Società. La mission della Funzione consiste, dunque, (i) nell'assistere la Società nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, finalizzato a valutare e migliorare i processi di gestione dei rischi, di governance e di controllo; (ii) nel portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e dell'Alta Direzione i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione ed alle procedure.

In ragione di quanto sopra, l'IA è pertanto caratterizzato da:

- generalità dell'oggetto di riferimento;
- indipendenza della funzione;
- sottrazione ad impegni e compiti di esercizio delle normali attività aziendali (al Responsabile della Funzione di IA ed agli addetti della struttura non possono, dunque, essere attribuite responsabilità operative né incarichi di verifiche relativi ad attività per le quali abbiano avuto in precedenza autorità o responsabilità, se non sia trascorso un ragionevole periodo di tempo);
- libertà di accesso a tutte le strutture, alla documentazione ed alle informazioni relative all'area aziendale oggetto di audit. I componenti degli organismi di controllo, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori a qualsivoglia titolo della società, hanno il dovere di fornire la loro collaborazione e le loro informazioni in occasione delle attività di audit.

3.2.4 L'assetto organizzativo

L'organizzazione interna di Consip è caratterizzata dalla presenza di professionalità eterogenee e complementari (in materia di tecnologie informatiche, analisi dei mercati, competenze legali, *project management*, ecc.).

La struttura organizzativa della Società è definita e formalizzata attraverso il proprio **organigramma aziendale**, nell'ambito del quale sono evidenziati ruoli, funzioni, e linee di riporto gerarchico (*cf.* Allegato 2).

³³ Articolo 15.9 - Il Responsabile della funzione di controllo interno, riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

La conoscenza e la diffusione dell'organigramma aziendale Consip sono garantiti dalla libera consultabilità da parte dei dipendenti mediante accesso alla rete *intranet* aziendale.

L'organizzazione della Società si informa ai seguenti principi:

- a) definizione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- b) attribuzione di deleghe operative, nei limiti di quanto definito dallo Statuto³⁴, nonché dei poteri di rappresentanza generale al Presidente del Consiglio di Amministrazione (in caso di assenza o impedimento la rappresentanza è attribuita al Vice-Presidente, se nominato) e all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle attribuzioni delegate³⁵;
- c) poteri di spesa conferiti, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, in coerenza e compatibilità con le mansioni svolte dai destinatari di tali attribuzioni.

Da un punto di vista generale, la struttura organizzativa interna di Consip presenta innanzitutto una suddivisione delle funzioni aziendali ad essa facenti capo in: (i) Direzioni di Staff al servizio della struttura di Consip e delle Direzioni di linea; (ii) Direzioni di linea.

L'organizzazione interna risulta quindi imperniata sul principio della separazione delle funzioni. Sono quindi bene identificati i comparti tecnico-commerciali, le funzioni amministrative, finanziarie e contabili, nonché la gestione delle risorse umane.

All'Amministratore Delegato della Società riportano direttamente le seguenti funzioni aziendali:

Direzioni di Staff	Direzioni di linea
- Segreteria AD	- Direzione Programma
- Staff AD	- Direzione Razionalizzazione Acquisti PA
- Direzione Amministrazione e Controllo	- Direzione Progetti per la PA
- Direzione Legale e Societario	- Direzione Sourcing
- Direzione Servizi e Sistemi	-
- Direzione Supporto alle Operazioni	
- Direzione Risorse Umane e	

³⁴ Articolo 15.1 - Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'assemblea di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente statuto, può attribuire deleghe operative al presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge, indicate dall'assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

³⁵ Articolo 19

19.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza è attribuita al Vice Presidente.

19.2. La rappresentanza della società spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega del Consiglio nell'ambito delle attribuzioni delegate.

Organizzazione	
-	

La funzione di Internal Audit e Controllo Interno e la Segreteria e Supporto Organi Societari riportano direttamente al Consiglio di Amministrazione.

3.3 Il sistema dei processi aziendali e la “Catena del valore” Consip

Nell'ambito dell'organizzazione interna della Società, una specifica funzione aziendale (Funzione “sviluppo Risorse Umane e Organizzazione” della Direzione Risorse Umane e Organizzazione) si dedica allo sviluppo e presidio dell'organizzazione e dei processi aziendali.

La funzione in questione si occupa, nello specifico, di definire, in collaborazione con le Direzioni/Aree interessate, i documenti descrittivi dei processi aziendali, di supportarne la concreta implementazione e, successivamente, di garantirne la gestione nel tempo.

Le modalità operative relative alla definizione, revisione ed emissione di tutta la documentazione di processo sono a loro volta formalizzate in uno specifico documento diffuso all'interno, tramite pubblicazione sulla rete aziendale.

In tale ambito la Società ha, inoltre, creato una c.d. “Catena del valore”, finalizzata a consentire una visione d'insieme dei processi, collocandoli in uno schema di riferimento, in grado di evidenziare con chiarezza e per ciascuno di essi: (i) obiettivi; (ii) *modus operandi*; (iii) ruoli e responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte.

La Catena del Valore Consip nasce, infatti, con l'obiettivo di diffondere e agevolare la comprensione e la conoscenza del funzionamento dei principali meccanismi aziendali, focalizzandosi tuttavia sui processi rilevanti per la *mission* della Società (i cosiddetti “processi core”), al fine di accrescerne *performance* ed efficienza.

3.4 Il sistema dei controlli interni e i principi applicabili

3.4.1 Il sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni di Consip è l'insieme delle regole, strutture organizzative e procedure che mirano ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa, nonché a fornire un ragionevole affidamento sul raggiungimento degli obiettivi di:

- a. conformità dell'attività di impresa alla normativa vigente ed alle direttive aziendali;

- b. attendibilità e integrità del sistema informativo;
- c. efficienza e adeguatezza dei processi aziendali;
- d. salvaguardia del patrimonio della Società.

3.4.2 Principi generali applicabili

Nel perseguimento di tali obiettivi, l'organizzazione interna di Consip si ispira ai seguenti principi generali:

- a. separazione di compiti e funzioni: attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- b. formalizzazione chiara dell'assegnazione di poteri e responsabilità: con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- c. esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- d. proceduralizzazione delle attività a rischio di reato, al fine di:
 - d.1 definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - d.2 garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione;
 - d.3 garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare le decisioni aziendali basate su scelte discrezionali non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- e. istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo e vigilanza sui processi e sulle attività a rischio di reato;
- f. esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione delle informazioni dall'accesso fisico o logico ai dati e agli asset del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimento ai sistemi gestionali e contabili.

3.4.2 I livelli dei controlli interni

Il Modello, nel prevedere l'istituzione di un autonomo Organismo di Vigilanza (*cf.* oltre, Capitolo 4), garantisce l'integrazione e il coordinamento delle attività di quest'ultimo con il sistema dei controlli interni esistente.

Il Modello, pertanto, non modifica le funzioni, i compiti, e gli obiettivi preesistenti, ma mira a prevenire le ipotesi di reato ed a fornire maggiori garanzie circa la

conformità delle prassi e delle attività aziendali al Codice Etico.

Nell'ambito dell'organizzazione interna di Consip, il sistema dei controlli si articola su distinti livelli di operatività e responsabilità. Qui di seguito si evidenziano, senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni aspetti peculiari.

a. Controlli di linea

Sono i controlli svolti direttamente dal personale operativo e descritti nelle procedure interne di riferimento. Ad essi si aggiungono i controlli logici previsti dagli applicativi informatici a supporto delle attività ed i controlli gerarchici svolti dai responsabili.

A tal fine lo svolgimento di tutte le attività all'interno della Società ed i risultati delle stesse sono puntualmente documentati ed ispezionabili da soggetti diversi, appartenenti all'organizzazione della Società. Tale meccanismo consente un controllo sia *in itinere* che a posteriori sulle operazioni compiute, al fine di garantire l'esatta individuazione di ogni soggetto che interviene sulla singola attività e delle azioni poste in essere.

Ogni operazione compiuta viene adeguatamente supportata a livello documentale, affinché sia possibile procedere, in ogni momento, agli opportuni controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e ne individuino i soggetti rilevanti.

Il personale Consip e ciascun soggetto operante a qualsiasi titolo per conto della Società viene sensibilizzato sulla necessità dei controlli, sulla esistenza delle norme e procedure applicabili, nonché sull'opportunità di un impegno attivo in prima persona per il migliore esito delle procedure di controllo.

b. Sistema di Monitoraggio

Al fine di controllare l'andamento delle complessive attività svolte dalla Società, Consip ha implementato un sistema interno di monitoraggio sia gestionale che finanziario:

Sistema P&C per Commessa

Il sistema di Pianificazione e Controllo per Commessa implementato da Consip ("P&C per Commessa") ha l'obiettivo di monitorare, da un punto di vista gestionale, le diverse iniziative/commesse gestite dalla Società, in termini di risultati economici conseguiti e avanzamento fisico raggiunto nell'ambito di ciascuna di esse. Il sistema di P&C per Commessa non è uno strumento contabile/amministrativo, bensì uno strumento di pianificazione e consuntivazione di tempi e costi a livello di singola attività elementare.

L'introduzione del Modello di P&C per Commessa ha l'obiettivo di favorire l'efficace monitoraggio dell'avanzamento e delle performance delle commesse in esecuzione e consente un'analisi mirata e puntuale degli scostamenti registrati tra i valori pianificati/preventivati e quelli rilevati/consuntivati.

Gestione Finanziaria

Per quanto concerne la gestione finanziaria di Consip, dove il controllo procedurale

si avvale di strumenti consolidati, è presente una serie di protocolli preventivi, tra cui frequenti riconciliazioni, supervisioni e snodi autorizzatori, nonché una netta separazione dei compiti attraverso la regola della contrapposizione di funzioni e controlli.

La Direzione Amministrazione e Controllo predispone il *budget* aziendale annuale. Il rispetto dei dati del *budget* nel corso dell'esercizio di riferimento viene costantemente monitorato; i risultati di tale monitoraggio sono poi trasfusi nel c.d. *Tableau de Bord* e nel c.d. *Controllo Spese*. Il primo documento viene trimestralmente sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione al fine di fornire tutte le informazioni rilevanti riguardanti la gestione della Società nel periodo di riferimento; il secondo documento viene destinato ai Direttori ed ai responsabili di Area al fine di assicurare un adeguato monitoraggio sull'andamento di particolari voci di spesa.

c. Controllo Periodico

Come già accennato, Consip si è dotata di una funzione di Internal Audit e Controllo Interno, le cui attività sono finalizzate al miglioramento dell'efficienza dell'organizzazione, al fine di determinare soluzioni razionali per il presidio dei diversi elementi di rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

A tale scopo, l'IA verifica la correttezza dell'operatività aziendale, l'efficacia dell'organizzazione, il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega, la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, l'affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di elaborazione automatica dei dati; inoltre, svolge attività di follow-up al fine di verificare l'efficace implementazione degli interventi correttivi individuati in seguito alle raccomandazioni effettuate.

Tali controlli periodici sono di c.d. "terzo livello".

3.4.7 Sistema di Gestione per la Qualità

Consip è impegnata nel perseguire una politica ispirata ai principi della norma UNI EN ISO 9001:2008. A tale scopo ha, pertanto, sviluppato un proprio Sistema di Gestione per la Qualità. Il campo di applicazione del Sistema è articolato in base agli ambiti di attività oggetto della Convenzione stipulata tra il MEF e Consip per la "realizzazione e gestione delle attività di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388"; in particolare, il Manuale della Qualità, all'uopo redatto, definisce come la norma UNI EN ISO 9001:2008 trovi applicazione nelle specifiche attività di "Ideazione, Progettazione, Sviluppo e Attivazione di iniziative per l'acquisizione di beni e servizi, in qualità di centrale di committenza per la pubblica amministrazione: Convenzioni e Mercato Elettronico".

La Società si adopera affinché la Politica per la Qualità sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell'Organizzazione, assicurando la sua diffusione sia mediante comunicazioni aziendali mirate (mail, news, etc.) che mediante pubblicazione sulla intranet, in modo che sia conosciuta e compresa a tutti i livelli aziendali. Il Personale aziendale è direttamente coinvolto nelle attività ed ha la

responsabilità dell'applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità adottato, per quanto di competenza.

Periodicamente vengono effettuati audit interni al fine di accertare e garantire che il Sistema di Gestione per la Qualità sia:

- conforme a quanto pianificato, ai requisiti delle norme di riferimento ed ai requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità;
- efficacemente attuato e mantenuto aggiornato.

Le informazioni emerse dagli audit interni, oltre ad innescare Azioni Correttive immediate e mirate ai singoli processi o aree interessate, costituiscono uno strumento fondamentale per l'effettuazione del riesame del Sistema di Gestione per la Qualità. A tale scopo è predisposto un apposito Programma Annuale, che definisce le frequenze di audit in relazione allo stato e all'importanza dei processi e delle aree oggetto di verifica, nonché in relazione agli esiti delle precedenti verifiche. Gli audit interni sono svolti da personale competente, indipendente dall'attività lavorativa oggetto di verifica.

3.5 Definizione del perimetro dell'analisi dei rischi. Le "aree sensibili"

Sulla scorta di quanto esposto, assume rilievo - ai fini dell'individuazione delle aree a rischio di commissione di reati-presupposto ex Decreto in relazione all'attività di Consip - l'identificazione delle attività e delle aree all'interno delle quali vi è il rischio che venga realizzata una condotta illecita dalla quale può derivare l'estensione della responsabilità a carico di Consip.

Ancor prima di definire ed elencare le suddette attività a rischio di reato, occorre determinare l'ambito di applicazione dei *presupposti soggettivi* del Decreto. In particolare, è necessario individuare i soggetti dalla cui condotta illecita possa derivare l'estensione della responsabilità a carico di Consip. La norma si rivolge al personale apicale e al personale sottoposto ad altrui direzione o vigilanza.

Peraltro, l'attività di analisi deve concentrarsi anche su quei soggetti estranei all'organizzazione aziendale, ma con cui Consip intrattiene rapporti stabili e continuativi, al fine di verificare la concreta esistenza di:

- a. poteri di indirizzo da parte di Consip, vale a dire la facoltà di impartire direttive specifiche riguardanti l'esecuzione dell'incarico conferito e le modalità di attuazione;
- b. poteri di controllo sulle diverse fasi di espletamento della prestazione lavorativa;
- c. poteri di censura.

La tematica deve essere risolta distintamente, con riguardo alla natura specifica di ciascuna delle diverse figure di interlocutori (*outsourcer*, professionisti esterni, consulenti e fornitori).

L'analisi del rischio proveniente dalle aree sensibili deve ricomprendere specificamente le attività svolte nell'interesse di Consip da operatori esterni sulla base di contratti c.d. di *outsourcing* (es. consulenti del lavoro esterni che gestiscono per conto di Consip l'attività relativa a paghe e contributi del personale), così da consentire una completa ricostruzione della reale operatività della Società.

Peraltro l'inserimento nell'ambito della mappatura dei rischi di reato effettuata nell'interesse di Consip di attività o soggetti formalmente terzi sarà limitato esclusivamente alla ricostruzione dei meccanismi di operatività che consentano o favoriscano, in ipotesi, la commissione dei reati-presupposto.

Alla luce di tali considerazioni, la Società ha ritenuto opportuno estendere l'attività di mappatura delle attività a rischio di reato, anche agli *outsourcer* per l'operatività qualificabile come direttamente collegata con il ciclo operativo della Società, mentre ritiene di escludere gli atti posti in essere dagli stessi nell'ambito della tipica attività di auto-organizzazione connessa con la qualifica di imprenditore autonomo (estraneo e terzo alla Società).

Peraltro, rimane costante l'impegno della Società a garantire il rispetto delle procedure aziendali e del Codice Etico anche da parte di soggetti terzi, attraverso idonei strumenti di carattere contrattuale e una costante attività di informazione e presa visione dei contenuti essenziali del Modello.

Con riferimento ai servizi erogati in favore di soggetti/istituzioni esterne, la Società ritiene che, al fine di escludere il proprio coinvolgimento in eventuali procedimenti a carico degli enti in favore dei quali sono erogati i servizi, particolare attenzione vada opportunamente prestata alle attività e ai processi relativi alla gestione dei rapporti con tali enti destinatari, con la stessa considerazione rivolta al monitoraggio delle aree a rischio "interne", allo scopo di prevenire il rischio di configurazione a carico di Consip di profili di responsabilità a titolo di concorso nel reato altrui.

In base alle informazioni assunte in merito alla struttura organizzativa ed alle attività svolte dalle diverse Direzioni ed Aree/Funzioni della Società, sono state definite una serie di aree "sensibili" al rischio di commissione di uno o più dei reati-presupposto richiamati dal Decreto (le "Aree Sensibili").

A questo proposito, in ragione della specifica operatività della Società, si sono ritenuti maggiormente rilevanti, sebbene in misura e con intensità diversa, i rischi di commissione dei reati-presupposto indicati negli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis1, 25-ter, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies e 25-decies del Decreto, nonché nell'art. 10 legge 16 marzo 2006, n. 146. La Società si è quindi determinata a rafforzare il sistema di controllo interno con specifico riferimento a detti reati.

In relazione alle ulteriori fattispecie di reato richiamate dal Decreto, si è ritenuto che, in ragione dell'ambito di attività di Consip, non possano ravvisarsi significativi profili di rischio che rendano ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società. Peraltro, si è ritenuto senza dubbio esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, ove si

vincolano gli esponenti aziendali, i responsabili, i dipendenti, ed i collaboratori al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

Per ciascuna delle Aree Sensibili individuate all'interno della Società sono stati individuati:

1. i fattori di rischio;
2. i protocolli preventivi applicabili a ciascuna attività coinvolta al fine di evitare condotte non conformi con i principi espressi dal Modello e dal Codice Etico della Società, nonché di ridurre ulteriormente, sino al raggiungimento di una misura accettabile, i rischi legati ai fattori di cui al punto 1;
3. i presidi di controllo.

Gli elementi appena descritti sono stati sviluppati dettagliatamente nell'ambito delle Parti Speciali del Modello, all'interno delle quali i processi coinvolti nelle Aree Sensibili della Società sono analizzati ed opportunamente regolamentati sotto il profilo della prevenzione, nell'ambito dell'esecuzione delle attività che ad essi fanno capo, di qualsiasi condotta a rischio *ex Decreto*.

In allegato al presente documento (allegato 4) si riporta la Matrice "Rischi reato/Referenti" contenente l'elenco dei reati previsti dal Decreto che, a livello teorico, è possibile siano commessi dai dipendenti di Consip con indicazione dei Referenti aziendali responsabili dell'effettiva applicazione delle attività di controllo poste in essere.

Tale matrice ha il primario scopo di fornire immediatamente a ciascun dipendente l'elenco delle aree aziendali a rischio-reato cui può essere soggetto sulla base di procure e deleghe vigenti, mansioni svolte, attività svolte in concorso con altri soggetti aziendali e/o terzi.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Caratteristiche generali dell'Organismo di Vigilanza della Società

L'articolo 6, lettera b) del Decreto riconosce efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa a favore dell'ente che affida ad un *organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*, il compito di vigilare:

- i. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- ii. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei suoi Destinatari;
- iii. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello specifico, secondo una concreta interpretazione delle norme, l'Organismo di Vigilanza di Consip è posto *all'esterno dei processi operativi* della Società, in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle Direzioni ed Aree/Funzioni aziendali di Consip.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società ha affidato il relativo incarico ad un organismo collegiale appositamente istituito, i cui membri siano in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a. **autonomia**, intesa come:
 - a.1 soggettività funzionale autonoma, in quanto l'OdV non svolge attività proprie di altre funzioni aziendali;
 - a.2 possesso di autonomi poteri e capacità di iniziativa e controllo;
 - a.3 assenza di compiti operativi;
 - a.4 collocazione in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione;
 - a.5 possibilità di relazionarsi direttamente con tutti i soggetti che svolgono attività per conto di Consip;
- b. **professionalità**, intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche che l'Organismo di Vigilanza (così come i suoi membri) deve possedere, in modo da poter efficacemente eseguire in concreto la funzione di vigilanza. Si tratta di competenze in materia di organizzazione aziendale, di analisi dei sistemi di controllo interno dell'azienda, nonché di consulenza giuridica e, più in particolare, di diritto penale dell'economia e dell'impresa;
- c. **continuità di azione**, da realizzarsi attraverso la presenza nell'Organismo di Vigilanza di almeno una persona interna all'organizzazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione di Consip provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza adottando apposita delibera. È altresì rimessa al CdA della Società la valutazione periodica circa l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

All'Organismo di Vigilanza viene assicurata, in conformità con le procedure aziendali, una dotazione finanziaria (*budget*) adeguata per permettere a quest'ultimo di espletare al meglio la propria funzione.

4.2 Rinvio allo Statuto dell'Organismo di Vigilanza

Gli aspetti relativi alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, alle caratteristiche principali della sua attività, alle funzioni e connessi poteri ad esso attribuiti dalla Società ai fini della corretta ed efficace esecuzione dei suoi compiti istituzionali, nonché alla definizione dei suoi obblighi di *reporting* nei confronti dei vertici della Società e di un efficiente sistema di flussi informativi e di segnalazioni da parte delle funzioni aziendali, sono regolamentati dall'apposito **Statuto** dell'Organismo di Vigilanza.

Lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è allegato al presente Modello (*cfr. Allegato 4*).

CAPITOLO 5

IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Premessa

La definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione delle norme previste nel Modello o dei canoni contenuti nel Codice Etico è condizione necessaria per l'attuazione del Modello e per un'azione efficiente da parte dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione di un siffatto sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), del Decreto, un requisito di essenziale importanza ai fini del raggiungimento della relativa esimente.

Il sistema disciplinare deve prevedere sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto con la Società. Tale sistema, così come il Modello, si rivolge, infatti, a tutto il personale Consip, compreso il personale apicale, i collaboratori e i terzi che operino per conto di Consip, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e, di carattere contrattuale/negoziale, negli altri.

Nel caso in cui il comportamento da sanzionare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto, l'applicazione del presente sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'instaurazione e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria per i medesimi fatti.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra violazione e sanzione, le azioni dei dipendenti e di altri soggetti terzi sono classificate in:

1. comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione delle direttive impartite sia in forma scritta che verbale, nell'ambito di attività a rischio di reato, quali a titolo di esempio:
 - a. violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali rilevanti ai sensi del Decreto;
 - b. violazione del Codice Etico;
 - c. violazione, aggiramento o disattivazione colposa di una o più norme del Modello;
2. gravi infrazioni alla disciplina e/o alla diligenza richiesta tali da ledere sensibilmente e/o radicalmente il rapporto fiduciario tra la Società e l'autore dell'infrazione (quali l'adozione, nell'espletamento delle attività a rischio di reato, di comportamenti di cui al precedente punto 1 diretti in modo non equivoco al compimento di un reato o a rappresentarne l'apparenza a danno di Consip);
3. comportamenti tali da provocare grave nocimento morale o materiale a Consip, così da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea. Condotte che integrano uno o più reati-presupposto, ovvero comportamenti di cui al precedente punto 1 commessi con dolo.

L'Organismo di Vigilanza della Società, in tutti i casi in cui ha conoscenza di una violazione del Modello, per effetto di una segnalazione - ritenuta fondata - da parte dei Destinatari del Modello o di un accertamento durante lo svolgimento delle

attività di propria competenza, svolge un'attività istruttoria sui contenuti delle segnalazioni ricevute, al termine della quale formula le proprie valutazioni e conclusioni. Tale istruttoria non si configura in alcun caso come procedimento disciplinare ai sensi del CCNL di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza, qualora, al termine della propria istruttoria, riscontri una violazione del Modello, la comunica tempestivamente all'Amministratore Delegato ai fini dell'adozione di eventuali sanzioni di carattere disciplinare nei confronti dei dipendenti ovvero di carattere contrattuale nei confronti degli altri destinatari del Modello, e/o al Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza. Ogni violazione del Modello riscontrata dall'OdV viene riportata nella relazione semestrale presentata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Le funzioni competenti non potranno archiviare un procedimento disciplinare per violazione del Modello, ovvero irrogare una sanzione disciplinare, senza aver preventivamente acquisito il parere (non vincolante) dell'Organismo di Vigilanza. Il parere sull'irrogazione della sanzione deve essere espresso e motivato, anche quando la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dallo stesso Organismo di Vigilanza.

5.2 Sanzioni per il personale dipendente della Società

5.2.1 Sanzioni per il personale subordinato (non dirigente)

Con riguardo al personale subordinato occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "*Statuto dei lavoratori*") e dal CCNL ("*Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 7 maggio 2003 per i Lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti*"), sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati addebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Consip ritiene che il sistema disciplinare correntemente applicato presso la Società, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento del Codice Etico, procedure aziendali, regolamenti o istruzioni aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti di Consip, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le seguenti sanzioni: a) richiami verbali; b) ammonizioni scritte; c) multe; d) sospensioni e licenziamenti.

Nell'applicazione della sanzione disciplinare deve altresì essere necessariamente rispettato il *principio della proporzionalità* tra infrazione e sanzione (ad infrazioni gravi corrisponderanno sanzioni gravi).

5.2.2 Sanzioni per il personale dirigente

In caso di violazione delle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, delle procedure, regolamenti o istruzioni aziendali posta in essere dal dirigente, la Società provvederà ad assumere nei confronti del responsabile il provvedimento sanzionatorio ritenuto idoneo ed appropriato in ragione degli effetti e della gravità della violazione commessa ed in considerazione del particolare vincolo fiduciario connaturale al rapporto di lavoro dirigenziale.

In via generale, al personale dirigente potranno essere applicate le seguenti sanzioni: a) multe; b) sospensioni e licenziamenti.

Il provvedimento adottato deve essere, in ogni caso, commisurato all'infrazione, nella logica di bilanciamento tra condotta trasgressiva e conseguenza sanzionatoria, sulla base dei seguenti parametri:

- a. livello di responsabilità ed autonomia del trasgressore;
- b. eventuale incidenza di recidiva, anche specifica;
- c. intenzionalità del comportamento e gravità del medesimo;
- d. aumento del livello di rischio a cui Consip può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;
- e. ragioni diverse conseguenti alle modalità dell'infrazione.

Nei casi di gravi infrazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro anche senza preavviso ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

5.3 Misure nei confronti degli amministratori e sindaci

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello e del Codice Etico da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e dal Modello.

5.4 Misure nei confronti degli *outsourcer*, dei fornitori e degli altri soggetti terzi (agenti, consulenti, ecc.)

Condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con Consip, in particolare contratti di fornitura, *outsourcing*, mandato, consulenza, ecc., è l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare il Codice Etico e/o le regole comportamentali contenute nel Modello.

Tali contratti, laddove possibile, dovranno prevedere clausole risolutive o diritti di recesso in favore di Consip senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di reati o condotte illecite, ovvero in caso di violazione del Codice Etico, del Modello e/o dei relativi protocolli preventivi.

La Società si riserva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento derivino danni alla Società, anche nel caso di applicazione nei confronti di Consip delle misure sanzionatorie o cautelari previste dal Decreto.

5.5 Misure nei confronti dei membri dell'OdV

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello e del Codice Etico da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dovranno tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione, che dovrà assumere gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

CAPITOLO 6

DIFFUSIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

6.1 Formazione ed informazione al personale di Consip

Consip, consapevole del valore del momento formativo e informativo per la prevenzione del rischio di reato, opera costantemente allo scopo di garantire la conoscenza da parte del personale del contenuto del Decreto e di ogni normativa aziendale inserita nel Modello.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione del personale sono gestite dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'attività di formazione riguarda tutto il personale, compreso quello apicale, nonché quello somministrato (ex interinale), e dovrà essere prevista e realizzata sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di modifiche del Modello o di ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità.

E' inoltre predisposta una specifica sezione della rete *intranet* aziendale dedicata alla "formazione 231", aggiornata a cura dell'Organismo di Vigilanza, nella quale sono presenti: il CCNL, il testo aggiornato del Decreto, il "*Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001*" e il Codice Etico, oltre la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante.

E' infine prevista:

- a. una comunicazione a tutto il personale circa l'aggiornamento del Modello, con richiesta di presa visione del documento sulla rete *intranet* aziendale;
- b. la piena e generale fruibilità del documento sulla rete *intranet* aziendale, nella sezione "*Società/Adempimenti normativi*".
- c. al momento dell'assunzione, la sottoscrizione da parte di ciascun neo-assunto di un apposito modulo per presa visione ed accettazione della documentazione normativa aziendale di riferimento;
- d. una specifica attività di formazione da organizzarsi periodicamente in corsi d'aula (con soluzioni che garantiscano il riscontro dell'avvenuta formazione), in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza.

Le azioni di comunicazione e formazione dovranno, in particolare, riguardare - oltre ai contenuti del Codice Etico - strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, i processi e le procedure aziendali, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza all'attività quotidiana ad ogni livello dell'azienda.

6.2 Informazione ai soggetti terzi

Ai soggetti aventi rapporti contrattuali con Consip, in particolare fornitori, consulenti e soggetti esterni all'organizzazione d'impresa che gestiscono in regime di *outsourcing* attività appartenenti al ciclo operativo di Consip (es., consulenti del lavoro), sono fornite da parte delle funzioni aziendali di riferimento, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, apposite informative sulle politiche e le procedure in vigore per l'attuazione del Modello, sui contenuti del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni aziendali o alla normativa vigente possono avere sui rapporti contrattuali.

Laddove possibile, sono inserite nei testi contrattuali di riferimento specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o a protocolli definiti dal Modello.

6.3 Aggiornamento ed adeguamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione di Consip - previa consultazione o su proposta dell'Organismo di Vigilanza - approva l'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, in particolare in conseguenza di:

- a. violazioni delle prescrizioni del Modello;
- b. intervento di modifiche normative o di evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- c. identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività di Consip;
- d. formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del Decreto e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- e. reati richiamati dal Decreto da parte dei Destinatari o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- f. riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo, occasionali o svolte dall'Organismo di Vigilanza.

Una volta approvate dal Consiglio di Amministrazione, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale vigilerà affinché le stesse modifiche siano rese operative.

L'Organismo di Vigilanza curerà altresì la corretta comunicazione dei nuovi contenuti in collaborazione con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza provvede altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione della Società circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che approva l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, il Consiglio di Amministrazione di Consip ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di provvedere alla materiale sostituzione, ove risulti necessario, degli Allegati al Modello i cui contenuti risultino inadeguati o superati da sopravvenute modifiche organizzative ed operative e/o da altre circostanze, coordinando la propria azione con l'Area/Direzione aziendale competente o interessata dal lavoro di revisione.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza almeno triennale, su proposta dell'Organismo di Vigilanza e/o delle funzioni aziendali della Società.

Di ogni eventuale futura sostituzione di documenti del Modello, modifiche, aggiornamenti o nuove disposizioni o canoni, è conservata traccia nel testo della normativa aziendale ovvero in nota.